

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2807 del 11/08/2016
Oggetto	D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. DITTA TRED CARPI S.R.L. IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI SITO IN VIA REMESINA ESTERNA N°27/A A FOSSOLI DI CARPI (MO).(RIF.INT. N. 122/02606140362) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2885 del 11/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno undici AGOSTO 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA TRED CARPI S.R.L.
IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI SITO IN VIA REMESINA
ESTERNA N°27/A A FOSSOLI DI CARPI (MO).(RIF.INT. N. 122/02606140362)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena a seguito di rinnovo con Determinazione n. 241 del 18/12/2013 a Tred Carpi S.r.l. in qualità di gestore dell’installazione per il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 t/d (punto 5.1 All. VIII D.Lgs. 152/06), avente sede legale e produttiva in Via Remesina esterna n°27/A a Fossoli di Carpi (MO)

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore in data 25/05/2016 tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 9496 del 25/05/2016 relativa :

1. alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo del poliuretano derivante dal trattamento meccanico dei rifiuti (triturazione dei frigoriferi), come materia prima seconda (end of waste) per la produzione di prodotti assorbenti per il recupero di oli, idrocarburi ed altri liquidi inquinanti;
2. alla comunicazione di non attivazione dell'Emissione E7 e non inserimento di macchinari nel processo di trattamento dei piccoli elettrodomestici;
3. all'aggiornamento planimetrie;
4. alla richiesta di adeguamento della scadenza dell'autorizzazione secondo quanto disposto dal Dlgs. 46/2014.

In merito al punto 1, il gestore afferma che il poliuretano è un rifiuto non pericoloso che proviene dalla triturazione dei frigoriferi; tale rifiuto, a seguito di una prolungata sperimentazione, è risultato idoneo in sostituzione della materia prima “poliuretano vergine” per la produzione di materiali assorbenti per oli e idrocarburi da parte di un'azienda qualificata e attiva nel settore. E' stata valutata nel tempo la stabilità del rifiuto e la sua composizione chimica evidenziando la presenza di inquinanti / contaminanti di tipo metallico che sono riconducibili al processo di triturazione. A tal proposito risulta che le concentrazioni dei suddetti contaminanti sono talmente basse da non creare

problemi sia a livello di classificazione rifiuto che a livello di conformità al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e s.m..

Tred Carpi ha approfondito anche il disposto del regolamento REACH concludendo che sia necessario procedere:

1. alla programmazione e all'effettuazione di analisi periodiche sul materiale recuperato. Tred Carpi ha valutato che, in base alla stabilità del rifiuto nel tempo, farà un'analisi ogni sei mesi, o ogni qual volta si sospetta un cambiamento del rifiuto;
2. alla predisposizione di una nota informativa da inviare ai propri clienti per adempiere a quanto previsto dall'articolo 32 del REACH. In particolare nella nota informativa che TRED CARPI predisporrà andrà riportato che il poliuretano prodotto non ha un numero di registrazione ai sensi del REACH, essendo una sostanza recuperata da rifiuto, e non è soggetto a procedure di autorizzazione o restrizione. Inoltre si potrà precisare che all'interno della matrice polimerica non sono presenti sostanze che, sempre in riferimento al Regolamento REACH, rispondono ai criteri di cui all'art. 57 ed identificate a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso (sostanze SVCH).
3. alla predisposizione, comunque, di una scheda dati di sicurezza del materiale redatta secondo l'Allegato II del Regolamento 1907/2006 (REACH) così come modificato dal Reg 453/2010.

In conclusione il gestore:

- verificata la stabilità del rifiuto nel tempo del processo produttivo a livello chimico;
- verificato che il rifiuto è adatto allo scopo e non ha bisogno di modifiche da parte del produttore di assorbenti;
- acquisita la dichiarazione del produttore di assorbenti, dove si esplicita l'interesse nell'utilizzo del poliuretano recuperato;
- verificata la conformità al regolamento REACH;
- individuata la documentazione da produrre a corredo del materiale e quindi gli adempimenti sanitari da portare a termine;
- programmata la tempistica di monitoraggio analitico;

richiede che il poliuretano prodotto da Tred Carpi possa essere considerato come end of waste ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

A tal proposito, si valuta che:

- la scrivente Agenzia non è competente in materia sanitaria e quindi nemmeno per gli aspetti sanitari derivanti e connessi al Reach. A tal proposito si prende atto che il gestore ha condotto un approfondimento con la Ausl territorialmente competente; rimane comunque in

carico al gestore la responsabilità del corretto adempimento degli obblighi correlati alla messa in commercio del poliuretano ricavato dal recupero dei rifiuti di cui alla presente autorizzazione (a titolo di esempio: corretta etichettatura, corretto utilizzo, precauzioni per l'utilizzo, ecc);

- La Regione Emilia Romagna ha recentemente promulgato la Legge Regionale 5 Ottobre 2015, N.16 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31" con la quale si intende incentivare e massimizzare il recupero di materia dai rifiuti e il loro riuso. La proposta del gestore in oggetto rientra in tale ambito;
- Tred Carpi è già strutturata correttamente per consentire la tracciabilità delle operazioni sui rifiuti e produce già altre tipologie di end of waste da operazioni di recupero di rifiuti;
- sono già presenti sul mercato europeo ed italiano prodotti commercializzati quali assorbenti per il recupero di oli, idrocarburi ed altri liquidi inquinanti ottenuti dal recupero del poliuretano da frigoriferi.

Considerato quanto previsto dal vigente art.184 ter comma 3 del D.Lgs.152/06 in merito alle procedure di autorizzazione possibili per gli End of Waste nelle more dell'emanazione di specifici Regolamenti Europei e/o Decreti Ministeriali ed anche, in proposito, quanto indicato dal Ministero dell'Ambiente con propria recente nota del 1.07.2016 ;

Tutto ciò premesso, si conclude che la documentazione fornita è sufficiente per accogliere la richiesta in merito alla classificazione del poliuretano recuperato quale End of Waste. Si valuta opportuno individuare un primo periodo di osservazione sino al 31/12/2016 ,al termine del quale dovrà essere fornita una relazione tecnica indicante le aziende terze destinatarie del materiale, i quantitativi ed eventuali segnalazioni scaturite dall'utilizzo pratico del poliuretano recuperato (possibilmente anche attraverso un contributo delle aziende destinatarie del materiale). La suddetta relazione dovrà essere ripetuta anche in riferimento al primo e secondo semestre 2017. Inoltre, il materiale recuperato dovrà essere sempre accompagnato da una scheda che ne imponga l'utilizzo solo per la produzione di prodotti assorbenti per il recupero di oli, idrocarburi ed altri liquidi inquinanti.

In merito al suddetto punto 2 si prende atto delle modifiche proposte;

In merito al suddetto punto 3, si prende atto delle nuove planimetrie trasmesse;

In merito al suddetto punto 4, l'AIA vigente (det. n. 241 del 18/12/2013) scade il 29/10/2019 ed ha quindi una durata prevista di 6 anni (l'impianto è certificato UNI EN ISO 14001); il gestore chiede di ridefinirne la durata sino al 29/10/2025 (come previsto dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014 di modifica del D.Lgs. 152/06).

A tal proposito si richiama la circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare "Circolare 27 ottobre 2014, prot. n. 22295/Gab- Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46" che al punto 3 lettera d riporta:

"d) sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (Aia) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata). Peraltro spesso nei provvedimenti di Aia è riportata espressamente la prevista data di rinnovo, e pertanto la violazione di tale scadenza potrebbe essere considerata violazione di una condizione autorizzativa. Per tale motivo è opportuno che la ridefinizione della scadenza sia resa evidente da un carteggio tra gestore e Autorità competente, anche in forma di lettera circolare, che confermi la applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle Aia vigenti, facendo salva la facoltà per l'Autorità competente di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo. Da tale carteggio, inoltre, dovrà risultare chiaramente come gestire la proroga, fino alla nuova scadenza, delle eventuali fidejussioni prestate quale condizione della efficacia dell'Aia."

Ciò premesso si accoglie la richiesta del gestore riportando nel seguito le indicazioni per il calcolo e la prestazione delle garanzie finanziarie;

dato atto che non vi saranno impatti negativi aggiuntivi significativi rispetto alla situazione attualmente autorizzata;

verificato che le modifiche impiantistiche comunicate si configurano come non sostanziali e ritenuto necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Direttore della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Modena con Determinazione n. 241 del 18/12/2013 e s.m. a Tred Carpi S.r.l. in qualità di gestore dell’installazione per il recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 t/d (punto 5.1 All. VIII D.Lgs. 152/06), avente sede legale e produttiva in Via Remesina esterna n°27/A a Fossoli di Carpi (MO), come di seguito indicato.
1. Sono autorizzate le modifiche comunicate in data 25/05/2016 tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 9496 del 25/05/2016;
 2. si individua come planimetria di riferimento aggiornata dello stabilimento contenente l'indicazione della destinazione delle aree e degli stoccaggi dei rifiuti quella allegata alla comunicazione sopra citata;
 3. ad integrazione di quanto già indicato nell'AIA vigente det. 241/13 al punto D2.8.7 Allegato I, per i rifiuti CER 160211* 200123* è ammesso anche l'ottenimento di End of Waste costituito da poliuretano originato dal trattamento dei frigoriferi (presente quale isolante nelle intercapedini dell'elettrodomestico) da utilizzarsi per la realizzazione da parte di terzi di prodotti assorbenti per il recupero di oli, idrocarburi e altri liquidi inquinanti.
 4. il gestore è responsabile del corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente correlati alla messa in commercio del poliuretano ricavato dal recupero dei rifiuti di cui alla presente autorizzazione (a titolo di esempio: corretta etichettatura, corretto utilizzo, precauzioni per l'utilizzo, ecc);
 5. entro il 31/01/2017 dovrà essere fornita una relazione tecnica riferita al periodo sino al 31/12/2016 indicante le aziende terze destinatarie del materiale, i quantitativi ed eventuali segnalazioni scaturite dall'utilizzo pratico del poliuretano recuperato (possibilmente anche attraverso un contributo delle aziende destinatarie del materiale). La suddetta relazione dovrà essere fornita entro il mese successivo anche in riferimento al primo e secondo semestre 2017. Inoltre , il materiale End of Waste dovrà essere sempre accompagnato da una scheda che ne imponga l'utilizzo solo per la produzione di prodotti assorbenti per il recupero di oli, idrocarburi ed altri liquidi inquinanti.
 6. L'AIA vigente di cui alla det. n. 241 del 18/12/2013 e s.m. (fatto salvo quanto ulteriormente disposto in materia di riesame dall’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06) deve essere sottoposta a riesame ai fini del rinnovo entro il **29/10/2025** qualora sia mantenuta la certificazione UNI EN ISO 14001 (diversamente entro il 29/10/2023). A tale scopo, il gestore dovrà presentare sei mesi prima del termine sopra indicato adeguata documentazione contenente l’aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda;

7. il gestore è tenuto a presentare entro 90 giorni dal ricevimento del presente atto un aggiornamento delle garanzie finanziarie in essere con espresso riferimento alla presente autorizzazione a favore di ARPAE Direzione Generale -via Po 5 - 40139 BOLOGNA per gli importi di seguito riportati.

- € 40.000,00 (quarantamila/00 Euro) relativamente all'operazione di smaltimento D15 di rifiuti pericolosi (comprendente anche i rifiuti non pericolosi); valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (160 t) per 250,00 €/ton.

- € 126.000,00 (centoventiseimila/00 Euro) relativamente all'operazione di recupero R13 di rifiuti non pericolosi; valore calcolato moltiplicando la capacità massima istantanea di stoccaggio, espressa in tonnellate (900 t) per 140,00 € .

- €225.000,00 (duecentoventicinquemila/00 Euro) relativamente all'operazione di recupero R12 di rifiuti pericolosi; valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate (15000 t) per 15,00 €/ton.

- €84.000,00 (ottantaquattromila/00 Euro) relativamente all'operazione di recupero R12 di rifiuti non pericolosi; valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate (7000 t) per 12,00 €/ton.

- €75.000,00 (settantacinquemila/00 Euro) relativamente all'operazione di recupero R3 R4 R5 di rifiuti pericolosi; valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate (5000t) per 15,00 €/ton.

- €75.000,00 (settantacinquemila/00 Euro) relativamente all'operazione di recupero R3 R4 R5 di rifiuti non pericolosi; valore calcolato moltiplicando la potenzialità annua dell'impianto, espressa in tonnellate (6.250 t) per 12,00 €/ton.

a) La garanzia finanziaria deve essere costituita, come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1991 del 13 ottobre 2003, in uno dei seguenti modi:

- reale e valida cauzione in numerario o in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/05/1924, n. 827 e successive modificazioni;

- fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/03/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;

- polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;

- appendice alle garanzie finanziarie già prestate, con riferimento al presente atto.

b) La durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di due anni. L'efficacia della garanzia potrà essere estesa alle obbligazioni del contraente derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito di rinnovo o proroga dell'autorizzazione da parte della Provincia previa integrazione accettata dalle parti

c) In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte della Provincia, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata.

d) L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:

1) del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;

2) del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 761/01.

e) In caso di mancato adempimento entro il termine prescritto la scrivente provvederà alla revoca della presente autorizzazione.

ARPAE provvederà a comunicare formalmente l'avvenuta accettazione della garanzie finanziarie.

D e t e r m i n a i n o l t r e

- di stabilire che il presente provvedimento è valido fino al **29/10/2025** qualora sia mantenuta la certificazione UNI EN ISO 14001 (diversamente fino al 29/10/2023).
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n. 241/13 per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Tred Carpi s.r.l. tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Carpi e al Comune di Carpi;
- di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento stesso.

IL DIRETTORE
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dr. Giovanni Rompianesi

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. del
Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.